

Class: 14.v,13,sfa9/2018A/001

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N.6

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – **Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2019.**

Il Direttore
Enrico Zola
(Firmato digitalmente)

REGIME UNICO DI PAGAMENTO

REG. 1307/2013

**Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione
della domanda unica di pagamento
Campagna 2019**

Versione 1 del 30-04-2019



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento Campagna 2019

Versione	Data	Modifiche
V1 Iniziale	30-04-2019	



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

INDICE

1	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
2	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO	6
3	PIANO DI COLTIVAZIONE	9
4	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI (DOMANDA GRAFICA)	9
5	PRE-COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA PIANO COLTURALE	10
	5.1.1 Aiuto di base.....	11
	5.2.2 Aiuti accoppiati - superfici	11
5.2.	COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO-CATALOGO RICLASSIFICATO)	11
6	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA	12
	5.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale.....	13
	5.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	14
7	REGIME DI PAGAMENTO DI BASE	14
8	PRATI PERMANENTI	16
9	TERRENI A RIPOSO	17
10	RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE	17
8.	REGIMI DI SOSTEGNO	18
9.	RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO	21
10	ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO	21
11.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 DEL GDPR 2016/679)	22



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

13. ALLEGATI..... 23

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA

- Istruzioni Operative n. 11 del 01 marzo 2018 - pagamento aiuto "de minimis" ai produttori di grano duro in attuazione del DM n. 14 novembre 2017 n. 4529.

- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - DOMANDA DI AIUTO BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI - DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO PER LA CAMPAGNA 2017.

- Istruzioni Operative n. 18 del 20 aprile 2017 - Riforma della politica agricola comune. Applicazione dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Campagna 2017. Domanda grafica unica

- Decreto n. 5604 del 2 ottobre 2017 - Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

- Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.29058 del 04 aprile 2018 – Domanda unica di pagamento campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus).

- Decreto n. 5465 del 7 giugno 2018 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

L' art. 33 della LR 11-3-2015 n. 3 di semplificazione ha stabilito che nell'ambito dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è istituito il fascicolo informatico, equivalente digitale del fascicolo aziendale. Il fascicolo informatico costituisce

in via prioritaria il mezzo di reperimento di informazioni e di dati concernenti l'azienda agricola da parte della pubblica amministrazione.

Le comunicazioni relative ai procedimenti avvengono esclusivamente attraverso:

- a) la loro archiviazione nel fascicolo informatico
- b) la Posta Elettronica Certificata (PEC);
- c) la posta elettronica ordinaria;

L'art. 72 del reg. (UE) 1306/2013 stabilisce che "Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse".

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OP ARPEA presentano le domande uniche di pagamento 2019 secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande uniche di pagamento 2019 devono essere presentate all'ARPEA dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche. Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale. Le domande devono essere compilate esclusivamente sulla modulistica approvata con il presente provvedimento o mediante compilazione on-line assistita secondo le disposizioni di ARPEA.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato ad un CAA la domanda verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del SIAP entro i termini previsti dalla normativa comunitaria. Il CAA avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo della domanda. Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal SIAP. Il sistema permetterà di stampare la ricevuta di presentazione della domanda unica. Tale ricevuta riporta la data dell'invio telematico della domanda all'organismo pagatore ed è probante ai fini della presentazione.

I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della domanda unica, definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla utilizzando quale sistema di autenticazione il servizio SPID.

Maggiori informazioni sui metodi di accreditamento sono disponibili all'indirizzo internet:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/in-evidenza/264-accedi-a-sistema-piemonte-con-spid>

Quando terminata la procedura di ottenimento della credenziali SPID (valide per l'accesso a tutti i servizi online della pubblica amministrazione), sarà possibile accedere al servizio informatico per la presentazione delle domande di aiuto. Il link è il seguente:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/342-regime-di-pagamento-unico>

La domanda iniziale, compilata direttamente dal beneficiario su SIAP, deve essere controllata dallo stesso per escludere la presenza di erronee dichiarazioni e portata fino allo stadio di "TRASMESSA A OPR", vale a dire deve essere informaticamente trasmessa all'OPR. La copia cartacea della domanda, debitamente sottoscritta

dal beneficiario deve essere inserita nel Fascicolo Aziendale dello stesso. Il sistema rilascerà, in sede di trasmissione, la ricevuta di presentazione della domanda recante la data di trasmissione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del beneficiario oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le stesse modalità di compilazione e trasmissione devono essere utilizzate per la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli art. 15 del Reg. CE 809/2014, e di comunicazione di ritiro ai sensi dell' art.3 del Reg. CE 809/2014, nel rispetto dei termini indicati al paragrafo 8, al quale si rimanda.

La compilazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'aggiornamento del fascicolo, operazione a carico del beneficiario per il tramite di un CAA mandatario.

ARPEA, la Direzione Generale Agricoltura della Regione, le Province, i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate con tale modalità.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo PEC può ricevere comunicazioni direttamente dall'OP ARPEA.

3.1 Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti della PAC vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentate dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie, utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di aiuto.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della

porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzi uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

3.2 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2019 devono essere stati dichiarati nel fascicolo entro il 15 maggio 2019 e comunque prima della presentazione della domanda. I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda unica. A tal fine si faccia riferimento al "Manuale del fascicolo" approvato con determinazione n. 41 del 14/03/2018 e s.m.i.

3 PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI (DOMANDA GRAFICA)

L'art. 17, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che nell'anno 2019 le domande di aiuto per superficie dovranno essere presentate tramite un interfaccia basata sul Sistema di Identificazione delle parcelle agricole dell'azienda (GIS). Per la Campagna 2019 viene messo a disposizione degli agricoltori uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e

consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'OP, è possibile individuare graficamente la consistenza territoriale attraverso la creazione delle "isole aziendali": porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale alfanumerico. L'isola aziendale è generata automaticamente mediante la sovrapposizione geometrica delle singole particelle catastali presenti nel SIGC con la "geometria" delle particelle desunte dalle mappe catastali, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale di ciascun beneficiario. Le informazioni geometriche delle singole particelle catastali sono fornite dall'Agenzia del territorio. Qualora nel fascicolo aziendale sussistano particelle catastali contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate in modo che il beneficiario possa localizzare la porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale. Qualora si verifichi una sovrapposizione delle superfici nella consistenza territoriale individuata graficamente tra soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione sarà esclusa dall'ammissibilità. È possibile che l'agricoltore, nel corso dell'aggiornamento della consistenza territoriale, riscontri problemi di classificazione dell'occupazione del suolo dovuti a:

1. assenza dell'informazione relativa all'occupazione del suolo;
2. non riconoscimento dell'occupazione del suolo;
3. occupazione del suolo cambiata successivamente alla foto di riferimento.

In questi casi è necessario che il titolare del fascicolo aziendale presenti un'istanza di riesame relativa alla definizione dei dati di occupazione del suolo. Le superfici oggetto di istanza di riesame saranno ritenute ammissibili successivamente alla definizione dell'esito dell'istruttoria relativa all'istanza stessa.

L'eventuale superficie non conforme, anche a valle degli esiti dell'istanza di riesame, contribuirà al calcolo delle riduzioni e delle sanzioni.

Si ribadisce che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto.

Una volta completato il piano colturale grafico, sarà possibile la generazione automatica della Domanda Grafica precompilata dove verranno associati ai diversi usi del suolo i relativi interventi ammissibili a premio individuati tramite la matrice prodotto-intervento valida per la campagna 2019.

5 Pre-compilazione della domanda da piano colturale

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Organismi pagatori, territorialmente competenti, rendono disponibile al beneficiario o al suo delegato la domanda precompilata,

basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta.

La domanda è precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto.

5.1.1 Aiuto di base

L'Organismo Pagatore Arpea in applicazione del citato art. 72 del Reg. UE 1306/2013 e del DM del 12 gennaio 2015 n. 162, in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, predispone una procedura di pre-compilazione automatizzata del modello della domanda unica. La procedura effettua la raccolta delle informazioni necessarie presso il Fascicolo aziendale, e presso le altre amministrazioni coinvolte.

Per accedere agli strumenti di pre-compilazione è necessario che l'azienda abbia proceduto alla validazione del Fascicolo aziendale in forma grafica ed abbia provveduto alla completa e corretta compilazione del piano di coltivazione delle superfici.

Il sistema determina dal piano di coltivazione, le superfici ammissibili, verificando che sia stato definito il criterio di mantenimento della superficie agricola. Arpea opera la precompilazione del premio in oggetto verificando la compatibilità dell'uso del suolo dichiarato con il premio in questione. In caso non sia stato indicato un valido "criterio di mantenimento" o in caso non sia stato indicato un uso del suolo di dettaglio, la precompilazione non assocerà a premio le relative superfici (ad es. non saranno a premio superfici con indicazione uso suolo generiche 666- 651).

5.2.2 Aiuti accoppiati - superfici

Per quanto riguarda gli aiuti accoppiati relativi alle superfici, gli strumenti di pre-compilazione predisposti dall'Organismo Pagatore Arpea, sulla base degli appezzamenti indicati nel Piano di coltivazione e del prospetto di compatibilità tra i prodotti e le misure di intervento, effettuano i controlli per le seguenti misure di intervento:

- Soia, Frumento Duro, Colture Proteiche e Proteaginose;
- Riso;
- Barbabietola da zucchero;
- Pomodoro per la trasformazione;
- Olio d'oliva

5.2. Compatibilità tra destinazioni d'uso e regimi di intervento (matrice prodotto/intervento-catalogo riclassificato)

L'agricoltore richiedere i premi afferenti a ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare la Matrice prodotto/intervento-Catalogo riclassificato contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

La matrice completa è consultabile sul sito di Arpea nella sezione "Manuali Operativi→Manuali Domanda Unica →Domanda Unica 2019". In allegato 1 si riportano le principali informazioni inerenti i premi attivabili e le relative colture dichiarabili.

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (artt.14 e 17 del reg (CE) 809/2014 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità)

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

Le destinazioni produttive-uso possono essere compatibili con più di un intervento, ognuno dei quali rientra in diverse classi di premio (es. 003 seminativi, 004 colture permanente, etc..). L'inserimento di una destinazione produttiva-uso in un generico intervento della stessa classe invece è obbligatoriamente alternativa ad eccezione per premio superfici olivicole 129 per il quale possono essere aggiunti i premi 132 e 138.

6 TERMINI DI PRESENTAZIONE della DOMANDA UNICA

In applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione UE e dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio.

Si rammenta che la domanda unica (Allegato 3) deve essere sottoscritta dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini della riferibilità e dell'univocità dell'imputazione della domanda e dei suoi effetti all'agricoltore.

Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.

Ai fini dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda deve essere acquisito il documento di identità in corso di validità. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale. Con riferimento alle date di presentazione delle domande uniche all'Organismo pagatore competente, per la campagna 2019 sono previste le seguenti scadenze:

- a) domande iniziali: **15 maggio 2019;**
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2019;**
- c) comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente.
- d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre **il 10 giugno 2020.**

Le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

- e) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre **il 10 giugno 2020.**

5.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al 10 giugno 2019 (il termine scade il 9 giugno 2019 ma trattandosi di giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile).

In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro ai sensi del DM 11000/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2019 sono irricevibili.

Il suddetto art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni: qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il 10 giugno 2019 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

5.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3, del Reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2019, comporta una riduzione dell'importo erogabile pari all' 1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2019. **La riduzione si calcola sull'intero intervento oggetto di richiesta di aumento premio. In caso di domanda di modifica indicante variazioni colturali e/o diminuzioni di premio, non è prevista alcuna penale per presentazione tardiva.**

Le suddette domande di modifica per venute oltre il termine del 10 giugno 2019, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.

7 Regime di pagamento di base

Ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, l'agricoltore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per le superfici a prato permanente (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno un'operazione colturale.

Inoltre, a partire dal 2019, qualora il mantenimento delle superfici occupate da pascolo sia eseguito con modalità diverse dal pascolamento, il beneficiario dichiarante deve obbligatoriamente depositare, nel fascicolo di anagrafe, idonea documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa. L'assenza della documentazione determina l'inammissibilità delle suddette superfici.

A partire dalla campagna 2019 per le superfici sulle quali è svolta un'attività diversa dal pascolamento, è necessario dimostrare di aver mantenuto il prato con apposita procedura da effettuarsi su sistema informativo dell'anagrafe agricola. La compilazione dei dati di anagrafe riguarderà aziende richiedenti premio 026 con superfici investite a pascolo permanente dichiarate come SFALCIO (manuale o meccanizzato) o PASCOLAMENTO E SFALCIO, pena l'inammissibilità delle particelle facenti parte dell'appezzamento.

Sarà necessario:

- 1) indicare se lo sfalcio è effettuato per AUTOCONSUMO o VENDITA.
 - A. se AUTOCONSUMO, indicare le seguenti informazioni
 - a) in caso di trasporto con automezzo proprio: indicare la targa del mezzo utilizzato;
 - b) in caso di trasporto con mezzo di terzi, a nolo: allegare fattura del trasporto o dati del noleggio;
 - c) nel caso di superficie sfalciata limitrofa alla stalla: indicazione del mezzo utilizzato per il trasporto in stalla (senza indicare targhe, può essere non targato): l'imputazione a sistema del dell'attrezzatura sarà scelta tra l'elenco delle attrezzature già presenti all'interno del fascicolo aziendale e importate dal procedimento UMA.
 - B. se VENDITA, indicare le seguenti informazioni
 - a) allegare le fatture di vendita del foraggio o documento di trasporto.
- 2) inserimento della DATA DI FINE SFALCIO
- 3) indicare il numero di sfalci

4) indicare la quota di fieno prodotto (q.li)

5) nel caso in cui l'azienda abbia indicato "pascolamento e sfalcio" indicare i giorni di pascolamento, la specie pascolata, e il numero dei capi.

6) Per le particelle con pratica di mantenimento "ALTRE OPERAZIONI COLTURALI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DEL PASCOLO" dovranno essere previsti i seguenti attributi:

- allegare progetto indicante la tipologia di intervento che è stata effettuata (sinteticamente: dati aziendali, riferimenti catastali delle particelle interessate, superfici interessate dall'intervento per ogni particella, tipologia di intervento effettuate a scelta tra: taglio della vegetazione e concimazione organica, trasemina e spietramento; epoca in cui è stato effettuato l'intervento, fatture e ulteriore eventuale documentazione). Sarà da prevedere una nuova tipologia di documento specifico "progetto"

- allegare foto dei mappali interessati dall'intervento. Dovranno essere allegate foto in campo con coordinate geografiche a dimostrazione delle attività svolte (da prevedere nuova tipologia di documento specifica)

Le informazioni devono essere compilate entro il 20 settembre 2019.

In riferimento anche alla Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0030913 del 29/03/2019, le informazioni relative allo qualsiasi tipo di sfalcio e sfalcio e pascolamento dovranno essere compilate:

1-per tutte le superfici investite a prato permanente e richieste a premio in domanda unica 2019 e seguenti sul codice "005 PRATI PERMANENTI" della matrice prodotto intervento (sottocodici intervento 105-106-146-149-150-107), poste ad una superficie maggiore di 1300 metri. (riferendosi al centroide della particella).

2-per tutte le superfici investite a prato permanente e richieste a premio in domanda unica sul codice "005 PRATI PERMANENTI" del CatalogoMatrice (Allegato 1) e con i codici prodotto compatibili con gli interventi 146 e 150 (Allegato 2).

La mancata compilazione in anagrafe delle informazioni richieste delle particelle di cui al punto 1 e 2, determineranno l'accensione di un'anomalia bloccante con conseguente scostamento di cui agli artt. 18 e 19 bis del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE.

Si precisa che per le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali l'unica attività di mantenimento eseguibile è il pascolamento, pertanto, l'eventuale svolgimento di altre attività determina l'inammissibilità delle superfici.

Inoltre, l'eventuale dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara con modalità diverse dal pascolamento è ritenuta elemento di rischio di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, ai fini della selezione dei campioni di controllo di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 809/2014.

A parziale modifica e integrazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 2019, la lettera T del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:

T -Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti:

1-Pascolamento con animali propri

2-Pascolamento con animali di terzi

3-Sfalcio manuale

4-Sfalcio meccanizzato

5-Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo

7- Pascolamento e sfalcio

8- Nessuna pratica

10-Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS)

In Piemonte, In applicazione al Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/, che all'art. 46 asserisce che:

“ Il pascolo e' consentito in presenza di un'adeguata disponibilit  di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Inferiore a 800 m: - sempre - /

Tra 800 e 1.500 - 31 marzo - 30 ottobre

Oltre i 1.500 - 15 maggio - 15 ottobre ”.

ai fini del controllo del carico uba/ha/anno di cui all'art.4 , comma 4, del DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018, verranno escluse dal computo del periodo di pascolamento, tutte le giornate di monticazione, che in base alla quota del Comune pascolato, sono al di fuori dei range stabiliti dal sopra citato articolo.

8 Prati permanenti

L'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 definisce “prato permanente”, tutte le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o pi , comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente.   stata quindi introdotta l'aratura quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento colturale da cinque anni o pi . Ai fini dell'esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori devono dichiarare l'intenzione di eseguire l'aratura del terreno nel piano di coltivazione. Si precisa che, come chiarito dai Servizi della Commissione, l'aratura del terreno deve necessariamente consistere nel rivoltamento della zolla o quantomeno nella rottura profonda del terreno. Pertanto, lavorazioni minime o semina su sodo, condotte nel contesto di un cambio di coltura, non possono essere considerate alla stregua dell'aratura nell'interruzione del periodo di conversione verso il prato permanente.

Per ciascuna coltura deve essere indicata la tipologia di semina che si intende praticare.

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

1. Tradizionale (nel quale   ricompresa l'aratura);
2. su sodo;
3. minimum tillage;
4. pratiche equivalenti.

9 Terreni a riposo

L'art. 16 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda. Per i terreni seminati con specie mellifere di cui all'allegato IV del medesimo DM, in purezza o in miscugli purché tali specie rimangano predominanti, il periodo minimo continuativo è di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda. Al riguardo, si precisa che in caso di cessione di dette superfici che intervenga nel corso dei periodi sopra indicati, la responsabilità del rispetto dei suddetti obblighi rimane comunque in capo al dichiarante le superfici al 15 maggio di ciascun anno. Inoltre, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. a), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 è introdotta la possibilità di eseguire lavorazioni meccaniche sul terreno a riposo nel caso di semina di specie mellifere di cui all'allegato IV del medesimo DM.

10 RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve barrare la casella nell'apposito quadro delle dichiarazioni riportato in domanda unica, denominato "Richiesta di accesso alla Riserva nazionale (art. 30 del Reg. UE 1307/2013)" di cui al Quadro B- Sez. 1.

L'agricoltore che presenta la richiesta di accesso alla riserva nazionale deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013.

L'apposizione di una biffatura del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla sezione riserva nazionale all'interno della domanda unica di pagamento.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie sono contenute nel decreto MiPAAF del 07 Giugno 2018 n. 5465 art. 10, nella Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 49227 del 08/06/2018 e s.m.i. e nella Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 99245 del 20/12/2018 e s.m.i.. Si rimanda invece alla Circolare Agea Coordinamento prot. n. 99290 del 20/12/2018 per quanto riguarda la revisione complessiva della disciplina del giovane agricoltore ai sensi dell'art. 50 par. 2 del Reg. UE 1307/2013.

L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti.

Possono presentare domanda di accesso alla riserva nazionale all'interno della domanda unica di pagamento le persone fisiche di età compresa tra 18 e 65 anni e le persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a 65 anni.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DM n. 5465 del 07/06/18 la superficie minima ammissibile per cui è richiedibile l'accesso alla riserva è pari ad 1 ettaro tranne che per la fattispecie di accesso di cui all'art. 10 comma 5 dello stesso Decreto.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito nei seguenti casi:

- ✓ A - Giovane agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e

dell'articolo 28 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 10, comma 2 del DM 7 giugno 2018, n. 5465);

- ✓ B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera b) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28(4) del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 10, comma 2 del DM 7 giugno 2018, n. 5465);
- ✓ C - Abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'art. 10, comma 4 del DM 7 giugno 2018, n. 5465);
- ✓ D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 10, comma 6 del DM 7 giugno 2018, n. 5465);
- ✓ F - assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 10, comma 2 del DM 7 giugno 2018, n. 5465).

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (Fattispecie A) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (Fattispecie B).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le Fattispecie di cui all'art. 10 comma 3 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, l'Organismo di Coordinamento procede con le riduzioni di cui all'art. 31 del Reg. UE 1307/2013 con le modalità precisate all'art. 10 comma 3 dello stesso DM.

8. REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica consente di presentare domanda di assegnazione dei titoli. Inoltre, consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

➤ **Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. UE 1307/2013:**

- Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
- Accesso alla riserva nazionale
- Inverdimento
- Giovani agricoltori

➤ **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 per misure quali:**

Settore zootecnia bovina da latte (art. 20 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

- 310- Bovini da latte (art. 20, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

- 311- Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465)
 - 312- Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)
- (Domanda unica Quadro D1 sez.I, Quadro D4 sez.I):

Settore zootecnia bovina da carne ((art. 21 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

- 313- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1 del DM 7 giugno 2018, 6465)
- 314- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)
- 322- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte. (art. 21, comma 5 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

Bovini macellati:

- 315- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi ((art. 21 , comma 7 del DM 5465 del 18/11/2014 e s.m.i.));
- 318- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura ((art. 21, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465));
- 317- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità ((art. 21, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465));
- 316- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi ((art. 21, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465));
- 319- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 ((art. 21, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465))

(Domanda unica Quadro D1 sez.II, Quadro D3 sez.I)

Settore zootecnia ovi-caprina: art. 22 del DM 7 giugno 2018, n. 5465

- 320- Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)
- 321- Capi ovis e caprini IGP macellati (art. 22, commi 6 e 7 del DM 7 giugno 2018 n. 5465)

(Domanda unica quadro D1 sez.III, quadro D3 sez.II)

Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

- Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna), (Domanda unica Quadro D, sez.I).
- Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), (Domanda unica Quadro D, sez. I).
- Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio), (Domanda unica Quadro D, sez. I).

- Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), (Domanda unica Quadro D, sez. I).

Settore riso (art. 24 del DM 7 giugno 2018, 5465)

(Domanda unica Quadro D, sez. I)

Settore barbabietola da zucchero (art.25 del DM 7 giugno 2018, 5465)

(Domanda unica Quadro D, sez. I)

Il richiedente deve obbligatoriamente allegare alla domanda UNICA i contratti di fornitura stipulati con l'industria saccarifera (Quadro D2 Sez. I).

Settore pomodoro da industria (art.26 del DM 7 giugno 2018, 5465)

(Domanda unica Quadro D, sez. I)

Il richiedente deve allegare alla domanda UNICA i contratti di fornitura stipulati con l'industria di trasformazione, ovvero gli impegni di coltivazione in essere con la propria associazione di produttori (Quadro D2 Sez. I).

Settore olio di oliva:

- superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1 del DM 7 giugno 2018, 5465)
(Domanda unica Quadro D, sez.II)
- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3 del DM 7 giugno 2018, 5465)
(Domanda unica Quadro D, sez.II)
- superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 5 del DM 7 giugno 2018, 5465)
(Domanda unica Quadro D, sez.II).

I richiedenti premio che aderiscono ai sistemi di qualità devono dichiarare di condurre una azienda nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 ed allegare documentazione rilasciata dall'Organismo di controllo (Quadro D2 Sez. III).

Altri regimi di aiuto – Grano duro – De Minimis: l'aiuto de minimis istituito dal DM 4259 DEL 14/11/2017). Nell'applicativo RPU è disponibile il quadro relativo alle sementi per la compilazione dei dati necessari all'attivazione del premio.

➤ **Piccoli agricoltori, previsto dal Titolo V del Reg. UE 1307/2013**

Gli aderenti al regime dei piccoli agricoltori, possono presentare domanda semplificata di conferma di adesione al regime (Allegato 4) ; in conformità all'art. 64, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del medesimo Regolamento, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti.

È inoltre possibile presentare una apposita domanda di conferma per subentro nel regime in questione per successione effettiva o anticipata, e contestuale recesso, nonché una domanda di recesso dal regime.

9. RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO

La tabella dei regimi di aiuto viene rappresentata nella Catalogo Matrice 2019. Nella matrice vengono rappresentati tutti i prodotti compatibili con gli interventi ammissibili in domanda unica 2019.

La matrice completa è consultabile sul sito di Arpea nella sezione "Manuali Operativi→Manuali Domanda Unica →Domanda Unica 2019". In allegato 1 si riportano le principali informazioni inerenti i premi attivabili le relative colture dichiarabili.

10 ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Regolamento (UE) 1307/2013 sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno civile successivo. Il pagamento ad ogni singolo beneficiario viene effettuato solo dopo aver verificato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 del Reg. (UE) 1306/2013. In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti.

Certificato antimafia

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia) e successive modifiche e integrazioni quali: l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161 che aggiunge il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011; il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172; l'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha modificato l'art. 83, comma 3- bis, del D.lgs. n. 159/2011; il pagamento è condizionato alla verifica della presenza di un'idonea informativa antimafia (rilasciata dalla Prefettura) sulla base del prospetto di seguito indicato e meglio specificato nella circolare AGEA Coordinamento n.4435 del 22/01/2018.

Le imprese che richiedono pagamenti superiori alle soglie indicate nella norma sono tenute a compilare e a sottoscrivere le autodichiarazioni che il CAA mandatario segnalerà loro, in quanto tali autodichiarazioni

sono necessarie per l'acquisizione, da parte di ARPEA, dell'informativa antimafia, senza la quale non sarà possibile erogare il pagamento richiesto.

11. Rinvio

Ad esclusione della disciplina dei termini di presentazione della domanda unica 2019 sopra descritti, trova applicazione quanto previsto dalle circolari AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019; prot. 29058 del 4 aprile 2018 e prot. n. 49231 del 8 giugno 2018 in quanto compatibili.

11.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 DEL GDPR 2016/679)

I dati personali forniti dal beneficiario ad ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura) sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Ai sensi dell'art.13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali riferiti al beneficiario verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti UE n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e nel Dm 12/01/2015 n. 162. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

- il conferimento dei dati del beneficiario ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@cert.arpea.piemonte.it;

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, protocollo@cert.arpea.piemonte.it.

Sul sito web istituzionale <http://www.arpea.piemonte.it> è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.

- i dati del beneficiario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- i dati del beneficiario, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

- i dati personali del beneficiario sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;

- i dati personali del beneficiario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il beneficiario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:

la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

13. ALLEGATI

Allagato 1 : Matrice prodotto intervento – Catalogo Classificato

Allagato 2 : interventi 146 e 150

Allagato 3 : Modello di domanda Regime Pagamento unico

Allagato 4 : Modello di domanda Regime Piccoli Agricoltori